C/2024/7390

6.12.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 9 giugno 2023

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE)

[notificata con il numero C (2023) 3717]

(il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(C/2024/7390)

Il 9 giugno 2023 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1]*, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione in francese è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo seguente: https://competition-cases.ec.europa.eu/search.*

1. **LE PARTI**

(1) La decisione allegata stabilisce che l'acquisizione della totalità di Lagardère S.A. («**Lagardère**» o «**Target**», Francia) da parte del gruppo Vivendi S.E. («**Vivendi**» o la «**parte notificante**», Francia) (collettivamente, le «**parti**») mediante offerta pubblica di acquisto («**l'operazione**») è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

(2) **Vivendi** è una società quotata in borsa con sede in Francia. Essa detiene il controllo esclusivo del gruppo Vivendi, che opera principalmente nei settori seguenti: i) televisione, ii) fornitura di servizi di acquisto di spazi pubblicitari, iii) pubblicazione di videogiochi per dispositivi mobili, iv) stampa (in particolare attraverso le riviste *Gala* e *Voici*), v) editoria (tramite il gruppo Editis), vi) fornitura e hosting di contenuti video su Internet, vii) spettacoli dal vivo e viii) biglietteria. Il gruppo Vivendi è a sua volta controllato esclusivamente dal gruppo Bolloré, che detiene il 29,5 % del capitale e il 29,7 % dei diritti di voto di Vivendi.

(3) **Lagardère** è una società quotata in borsa con sede in Francia. Essa è la società leader del gruppo Lagardère, che opera principalmente nei settori seguenti: i) editoria (tramite la sua controllata Lagardère Publishing, all'interno della quale Hachette Livres copre tutte le attività di edizione di opere), ii) travel retail, iii) audiovisivi, iv) stampa (con la rivista *Paris Match*) e media (compresa la pubblicità), v) spettacoli e intrattenimento dal vivo e vi) biglietteria. Lagardère non è controllata da alcun azionista ai sensi del controllo delle concentrazioni.

2. **OPERAZIONE**

(4) Il 24 ottobre 2022 è pervenuta alla Commissione europea (la «**Commissione**») la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «**regolamento sulle concentrazioni**»). Con tale operazione Vivendi (Francia) intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Lagardère (Francia) mediante offerta pubblica.

(5) Con decisione del 30 novembre 2022 la Commissione ha concluso che l'operazione suscitava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno e ha aperto un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 22 febbraio 2023 la Commissione ha inviato alla parte notificante una comunicazione delle obiezioni.

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(6) Il 5 aprile e il 12 aprile 2023, la parte notificante ha presentato impegni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione.

3. **MERCATI PRINCIPALMENTE INTERESSATI DALL'OPERAZIONE**

(7) Sebbene l'operazione riguardi una serie di mercati rilevanti, la Commissione ha espresso preoccupazioni in relazione ai mercati geografici e di prodotti seguenti («**mercati rilevanti**»):

per quanto riguarda il settore dell'editoria:

(a) i mercati primari per l'acquisizione dei diritti editoriali in francese, a seconda della lingua di origine francese e straniera dell'opera e sulla base della categoria dell'opera per la letteratura generale e la letteratura giovanile, ciascuno dei quali ha una dimensione mondiale;

(b) il mercato secondario per l'acquisizione di diritti di pubblicazione in brossura in francese di libri di letteratura generale, che ha una dimensione mondiale;

(c) i mercati della commercializzazione di libri per editori terzi, a seconda del tipo di rivenditore, e il mercato della distribuzione di libri per editori terzi, ciascuno dei quali copre un'area corrispondente alla regione francofona dell'Unione europea, che comprende la Francia, il Belgio e il Lussemburgo; e

(d) i mercati della vendita di libri ai rivenditori, a seconda del tipo di rivenditore e della categoria di libri interessati, ciascuno dei quali si estende su un'area corrispondente alla regione francofona dell'Unione europea, che comprende la Francia, il Belgio e il Lussemburgo (ad eccezione dei libri scolastici la cui dimensione è nazionale);

per quanto riguarda il settore della stampa:

(e) il mercato dei lettori di riviste di gossip, di dimensione nazionale, che copre l'intero territorio francese.

4. **ANALISI SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA**

(8) L'indagine approfondita ha confermato che l'operazione produce una serie di effetti orizzontali sui mercati rilevanti. Le sezioni seguenti della presente nota riassumono le principali conclusioni della Commissione.

4.1. **Settore dell'editoria**

(9) Prima di raggiungere il lettore, il libro segue solitamente un circuito, noto come «catena del libro», che tradizionalmente coinvolge diversi attori, vale a dire l'editore, il diffusore, il distributore e i rivenditori. L'indagine della Commissione ha dimostrato che, al di là della posizione delle parti a ciascun livello della catena del libro, questi diversi anelli sono in gran parte interdipendenti e che tali dinamiche devono essere prese in considerazione nell'analisi della concorrenza.

4.1.1. *Constatazione dell'esistenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sui mercati dell'acquisizione di diritti editoriali a livello mondiale*

(10) L'indagine condotta dalla Commissione dimostra che l'entità risultante dalla fusione, che raggruppa le case editrici Hachette ed Editis, occuperebbe una posizione significativa sui mercati primari per l'acquisizione dei diritti di pubblicazione in lingua francese di opere, in lingua di origine francese e straniera, di letteratura generale e per giovanile. L'analisi della Commissione ha dimostrato che, a seguito dell'operazione, la nuova entità beneficerà di una serie di vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza, che contribuiranno ad aumentare la sua attrattiva per gli autori, grazie alle sue capacità di diffusione e distribuzione, alla sua offerta di servizi multimediali e alle sue capacità finanziarie. La capacità dell'entità risultante dalla fusione di acquisire i diritti editoriali primari degli autori più remunerativi avrebbe un impatto negativo sugli editori concorrenti, privandoli di un'importante fonte di reddito. Mettendo a repentaglio la sopravvivenza degli editori di libri, l'operazione porterebbe di conseguenza a una riduzione del loro numero. Inoltre, l'eliminazione di un considerevole fattore di concorrenza consentirebbe alla nuova entità di ridurre le condizioni contrattuali concesse agli autori, in assenza di sufficienti alternative simili su questi mercati.

(11) L'analisi della Commissione ha inoltre dimostrato che l'entità risultante dalla fusione avrà un significativo potere di acquisto sul mercato secondario per l'acquisizione dei diritti di pubblicazione della letteratura generale. Tale potere di acquisto si baserà in particolare sulla natura obbligata delle sue collezioni di tascabili e sarà rafforzato dalla sua capacità finanziaria e dalla sua attrattiva, data la sua integrazione verticale e la sua appartenenza a un gruppo conglomerato. La Commissione teme pertanto che, dopo l'operazione, il rafforzamento del potere di mercato dell'entità risultante dalla fusione le consenta di imporre condizioni contrattuali meno favorevoli ai suoi editori concorrenti primari.

4.1.2. *Constatazione dell'esistenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali sui mercati della fornitura di servizi di diffusione per conto di terzi, a seconda del tipo di rivenditore, e sul mercato della distribuzione di libri per conto di terzi*

(12) L'analisi della Commissione ha rilevato che le parti sono concorrenti stretti sui mercati della fornitura di servizi di diffusione e distribuzione di libri, con quote di mercato combinate superiori al 50 %. Questi mercati sono inoltre caratterizzati da elevate barriere all'ingresso e all'espansione e i clienti delle parti dispongono di un contropotere limitato a causa della natura di tali attività.

(13) L'analisi della Commissione ha dimostrato che l'operazione avrebbe l'effetto di creare una posizione dominante dell'entità risultante dalla fusione sui mercati della fornitura di servizi di diffusione e distribuzione nella regione francofona dell'Unione europea. Poiché tali mercati richiedono la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie e logistiche, l'ingresso di altri concorrenti al termine dell'operazione sembra poco plausibile. Ne consegue che l'entità risultante dalla fusione, dopo l'operazione, godrebbe di una posizione e di un potere di mercato tali che i suoi pochi e più piccoli concorrenti non sarebbero in grado di esercitare una pressione concorrenziale effettiva su di essa.

4.1.3. *Constatazione dell'esistenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sui mercati della vendita di libri, a seconda del tipo di rivenditore e della categoria di libri interessati*

(14) L'analisi effettuata dalla Commissione ha dimostrato che l'operazione riunirà due dei principali operatori del mercato in tutte le grandi categorie di libri e creerà o rafforzerà una posizione di primo piano in tutti questi mercati. L'entità risultante dalla fusione avrà una quota di mercato pari almeno al doppio di quella del suo principale concorrente in una parte importante dei mercati della vendita di libri.

(15) L'indagine della Commissione ha dimostrato che molti degli attuali concorrenti delle parti sono già limitati nella loro capacità di competere efficacemente con l'entità risultante dalla fusione e che l'operazione aggraverà questo fenomeno. Inoltre, non vi sarà un sufficiente contropotere della domanda. Di conseguenza, il potere contrattuale dei librai, clienti dell'entità risultante dalla fusione, non farà che ridursi. Sarebbe molto difficile per le librerie negoziare in risposta a un deterioramento delle condizioni commerciali e l'entità risultante dalla fusione potrebbe imporre più facilmente i propri titoli e obbligare le librerie a impegnarsi per determinati quantitativi o investimenti qualora desiderassero sconti supplementari.

(16) L'operazione potrebbe quindi comportare una riduzione dello sconto concesso alle librerie e un aumento del prezzo del libro per il consumatore finale.

4.2. **Settore della stampa**

4.2.1. *Constatazione dell'esistenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato dei lettori di riviste di gossip*

(17) L'entità risultante dalla fusione deterrebbe un'elevata quota di mercato combinata nel mercato dei lettori di riviste di gossip.

(18) L'indagine di mercato condotta tra i lettori di riviste di gossip, le riviste concorrenti e gli inserzionisti di riviste mostra infatti che la rivista *Paris Match* si colloca nell'universo competitivo della stampa di gossip, con *Gala* come concorrente molto stretto per il suo posizionamento di fascia alta rispetto alle tradizionali riviste di gossip, e *Voici* come concorrente solo vicino. Le riviste di politica e di divulgazione generale sono solo lontane concorrenti, e questo solo per la rivista *Paris Match*. Questi risultati sono stati confermati dall'analisi dei prezzi effettuata dalla Commissione, dall'analisi della copertura degli ultimi tre anni e dai documenti interni delle parti che mostrano un attento e sistematico monitoraggio reciproco delle riviste.

(19) Nel mercato delle riviste di gossip così definito, negli ultimi tre anni le parti hanno detenuto una quota di mercato pari o superiore al [50-60] %, in un mercato particolarmente concentrato, in quanto si sono trovate ad affrontare tre gruppi concorrenti nel mercato della stampa di riviste di gossip.

(20) Inoltre, oltre alla stretta concorrenza tra le riviste, i risultati dell'indagine di mercato hanno dimostrato che dopo l'operazione non vi sarebbe stato un numero sufficiente di operatori di mercato per esercitare una pressione concorrenziale sufficiente a compensare quella esercitata tra loro dalle riviste delle parti.

(21) L'indagine di mercato condotta dalla Commissione ha rilevato inoltre che il mercato dei lettori delle riviste di gossip è caratterizzato da forti barriere all'ingresso, a causa degli elevati costi operativi e di una tendenza alla diminuzione della diffusione.

(22) In tale contesto, l'analisi della Commissione ha dimostrato che l'operazione conferirebbe all'entità risultante dalla fusione una posizione dominante e comporterebbe l'eliminazione di una significativa pressione concorrenziale sul mercato delle riviste di gossip. In particolare, l'operazione potrebbe comportare un aumento più frequente o marcato dei prezzi di vendita delle riviste, un rallentamento degli sforzi delle parti volti a migliorare la qualità dei contenuti delle proprie riviste o una riduzione della diversità editoriale nell'ambito delle riviste di gossip.

4.3. **Conclusioni**

(23) La decisione conclude pertanto che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

5. **IMPEGNI PRESENTATI DALLE PARTI**

5.1. **Impegni iniziali**

(24) Il 15 dicembre 2022 la parte notificante ha presentato come impegno la cessione di Editis attraverso uno schema misto che prevedeva la distribuzione dei titoli di Editis da parte di Vivendi ai suoi azionisti sotto forma di acconto sui dividendi in natura e la successiva cessione di comune accordo, da parte del gruppo Bolloré (azionista di controllo di Vivendi con una partecipazione del 29,46 %), della parte del capitale di Editis a un terzo indipendente.

(25) Il 14 febbraio 2023 la parte notificante ha presentato come nuovo impegno la cessione di Editis attraverso uno schema analogo. Il blocco da trasferire all'azionista di riferimento era tuttavia più ampio rispetto agli impegni del 15 dicembre 2022, in quanto l'acquirente del blocco avrebbe in tal modo detenuto il 37,06 % del capitale sociale di Editis dalla quotazione, corrispondente al 29,46 % più le azioni proprie di Vivendi.

(26) Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione ha ritenuto che, rispetto alla cessione del 100 % del capitale di Editis a un acquirente idoneo, la procedura proposta di quotazione-distribuzione fosse più complessa, comportasse rischi di esecuzione e sollevasse incertezze e rischi per quanto riguarda i) il carattere duraturo del controllo dell'acquirente del blocco, ii) la redditività e la competitività a lungo termine di Editis, iii) gli incentivi a sviluppare l'attività in dismissione, iv) la capacità di sviluppare l'attività in dismissione e v) i legami tra l'attività in dismissione e la parte notificante.

(27) Inoltre, gli impegni proposti non coprivano il mercato delle riviste di gossip.

(28) La Commissione ha pertanto ritenuto che gli impegni iniziali non risolvessero completamente i problemi di concorrenza.

5.1. **Impegni riveduti**

(29) Il 5 e 12 aprile 2023, al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati nei mercati rilevanti, la parte notificante ha presentato gli impegni descritti di seguito.

5.1.1. *Cessione di Editis*

(30) Gli impegni riveduti consistono nella cessione del 100 % del capitale di Editis a un acquirente idoneo.

(31) Inoltre, la parte notificante si impegna a non attuare l'operazione fino a quando non avrà concluso il contratto di cessione di Editis e la Commissione non avrà approvato l'acquirente e le condizioni di vendita.

(32) La parte notificante si impegna inoltre a non sollecitare attivamente i) editori terzi diffusi e/o distribuiti da Editis per un periodo di tre anni dalla chiusura dell'acquisizione di Editis da parte dell'Acquirente, ii) autori contrattualmente vincolati a Editis da un contratto editoriale per un periodo di tre anni dalla chiusura dell'acquisizione di Editis da parte dell'Acquirente e iii) direttori delle case editrici o delle divisioni editoriali di Editis.

(33) La parte notificante adotterà inoltre tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate riguardanti Editis non possano essere utilizzate dai suoi dipendenti a beneficio di Hachette Livres.

(34) La parte notificante si impegna infine a cedere Editis a un acquirente indipendente dalle parti, che abbia la capacità finanziaria e gli incentivi per espandere l'attività, non sollevi problemi di concorrenza o rischi di esecuzione *prima facie* e abbia una solida esperienza nel settore dell'editoria o dei media.

5.1.2. *Cessione di Gala*

(35) Gli impegni riveduti consistono quindi nella vendita della testata giornalistica *Gala*, pubblicata dalla società Prisma Media, una controllata al 100 % di Vivendi.

(36) Le attività cedute comprendono lo stock materiale cartaceo e di riviste di *Gala*, i diritti di proprietà intellettuale connessi allo sfruttamento di *Gala*, gli strumenti digitali, i social network, gli archivi dei clienti attivi e degli abbonati alle newsletter gratuite, 56 collaboratori a tempo pieno che occupano posizioni di giornalisti o di membri della redazione e 65,6 collaboratori a tempo pieno che coprono le funzioni di supporto.

(37) Le attività cedute comprendono anche i contratti di servizi stipulati a esclusivo vantaggio di *Gala*. I contratti condivisi con le altre riviste del gruppo Vivendi saranno oggetto di accordi di servizio transitori per un periodo di 12 mesi.

(38) Gli impegni prevedono inoltre accordi di servizio transitori di 12 mesi per i) i locali che ospitano il personale che partecipa al funzionamento di *Gala*, ii) le attrezzature per ufficio e informatiche connesse al funzionamento di *Gala* e accordi di servizio transitori di 18 mesi per la fornitura di servizi operativi, in particolare la fornitura temporanea dell'ambiente tecnologico, del back-office e degli strumenti di gestione.

(39) La parte notificante si impegna a non attuare l'operazione fino a quando la parte notificante o il fiduciario incaricato della cessione non avrà concluso il contratto di cessione per la vendita di *Gala* e la Commissione non avrà approvato l'acquirente e le condizioni di vendita.

(40) La parte notificante si impegna infine a cedere *Gala* a un acquirente indipendente dalle parti, che abbia la capacità finanziaria e gli incentivi per espandere l'attività, non sollevi problemi di concorrenza e rischi di esecuzione *prima facie* e abbia una solida esperienza nel settore della stampa cartacea e digitale o della stampa cartacea e dimostri una buona conoscenza delle caratteristiche specifiche del mercato francese e della sua capacità di operare su tale mercato.

5.1.3. *Analisi degli impegni proposti*

(41) Il 5 e il 13 aprile 2023 la Commissione ha avviato due consultazioni con gli attori dei mercati interessati, riguardanti rispettivamente gli impegni relativi alla cessione di Editis e alla cessione di *Gala*.

(42) I risultati dei test di mercato sono stati generalmente positivi in termini di portata, fattibilità, competitività e attrattiva degli impegni sui mercati dell'editoria e delle riviste di gossip. Sulla base di tali consultazioni e dell'analisi degli impegni definitivi effettuata dalla Commissione, quest'ultima ritiene che gli impegni proposti siano sufficienti ed efficaci per rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'operazione nei mercati rilevanti.

(43) In particolare, la Commissione ritiene che, a seguito della cessione del 100 % di Editis a un acquirente idoneo, i rischi e le incertezze delle condizioni di vendita tramite quotazione-distribuzione siano stati risolti. La Commissione osserva che la cessione del gruppo Editis elimina quasi tutte le sovrapposizioni tra le attività editoriali delle parti e consentirà di replicare la pressione concorrenziale esercitata da Editis prima dell'operazione in modo sostenibile e competitivo, senza rischi di attuazione.

(44) Inoltre, la Commissione ritiene che, a seguito della cessione della rivista *Gala*, la portata degli impegni definitivi sul mercato delle riviste di gossip sia sufficiente ad eliminare il rischio che l'operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva sul mercato dei lettori di riviste di gossip. La Commissione ritiene inoltre che gli impegni definitivi riguardino tutti i beni materiali, i beni immateriali, il personale e i contratti necessari per garantire la competitività e la redditività di *Gala* e non comportino rischi di attuazione.

(45) Nella sua decisione la Commissione ha pertanto concluso che, sulla base degli impegni proposti dalla parte notificante, la concentrazione notificata non ostacolerebbe una concorrenza effettiva nei mercati rilevanti.

6. **CONCLUSIONI**

(46) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concentrazione proposta, a condizione che gli impegni assunti dalle parti siano pienamente rispettati, non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(47) Di conseguenza, l'operazione deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi volti a garantire che le imprese interessate rispettino i loro impegni nei confronti della Commissione.